

**Dott. FORTUNATO MORISCO**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

**Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti  
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 07 gennaio 2014

**Circolare 04/2014: IUC (TASI e TARI) – nuova imposta comunale**

*(testo riportato in forma ridotta)*

Gentile Cliente,

con la presente Le illustriamo la “nuova” Imposta Unico Comunale denominata “**IUC**” istituita con la Legge di Stabilità 2014

*La presente Circolare viene esposta in forma “ridotta” in quanto il testo integrale è gratuitamente disponibile e fruibile dalla ns. Clientela*

**NUOVA IMPOSTA COMUNALE (IUC)**

È istituita la nuova **Imposta Unica Comunale**, c.d. “**IUC**”, basata sui seguenti 2 presupposti impositivi:

1. possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore;
2. erogazione e fruizione dei servizi comunali.

Detta imposta è quindi articolata nelle seguenti 2 componenti:

- la prima, l’**“IMU”**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l’abitazione principale;
- la seconda, l’**IUC, riferita ai servizi**, a sua volta articolata:
  - o nella **“TASI”** (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della **copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili** del Comune;
  - o nella **“TARI”** (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al **servizio di gestione dei rifiuti urbani** (è abrogata la TARES).

## IUC

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI).

Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il mod. F24 ovvero con apposito bollettino di c/c/p o altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale).

Va evidenziato che **spetta al Comune** individuare il **numero delle rate** (prevedendone almeno 2, a scadenza semestrale) **ed i relativi termini**, anche differenziati relativamente alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno. [.....]

## TARI

Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di **locali o aree scoperte** a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani**.

Fino all'attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate, per le unità immobiliari **a destinazione ordinaria** iscritte o iscrivibili in Catasto, la **superficie assoggettabile** alla TARI è individuata in quella **calpestabile**. Per le **altre unità immobiliari** la superficie assoggettabile a TARI rimane comunque **quella calpestabile**.

Il Comune può prevedere **riduzioni / esenzioni** tariffarie nei casi appositamente previsti

In caso di **occupazione / detenzione temporanea** (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno) la TARI è dovuta in base a **tariffa giornaliera**. [.....]

## TASI

Il presupposto della TASI è il possesso / detenzione a qualsiasi titolo di **fabbricati**, compresa l'abitazione principale, **aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti**.

L'**aliquota di base** della TASI è pari all'1‰. Il Comune potrà, con specifica delibera:

- o ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- o determinare l'aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l'aliquota IMU **non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013**;
- o prevedere **riduzioni / esenzioni** tariffarie [.....]

## OSSERVAZIONI

---

Le informazioni sopra riportate sono aggiornate alla data della presente e potrebbero "variare" a seguito di successivi provvedimenti

Restando a disposizione per chiarimenti porgiamo cordiali saluti

Dr. Fortunato Morisco